
Quando i minori “testimoniano” la violenza domestica

La violenza “assistita” alla luce della Convenzione di Istanbul
del Consiglio d’Europa

di

Sara De Vido

Abstract: the article analyses the case of witnessing violence in light of the Council of Europe Istanbul Convention adopted in 2011. It demonstrates that the Convention has contributed to legally recognising ‘witnessing violence’ and provides measures aimed at protecting children victims of violence within their family. The article also reflects on the relevant jurisprudence of the European Court of human rights and on a recent case brought before Italian courts.

Introduzione

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul nel 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, definisce la violenza domestica includendovi “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (articolo 3, lettera b). Nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul rientra dunque la violenza domestica nei confronti di qualsiasi vittima, sia essa donna, uomo, bambino, anziano, LGBTQI¹. La definizione prescinde sia dal genere della vittima, sia dalla gravità dell’atto di violenza stesso. Tuttavia, mentre gli Stati ratificanti devono applicare la Convenzione a tutte le forme di violenza contro le donne – hanno, in altri termini, un obbligo giuridico discendente dal trattato di cui sono Parti contraenti – essi “sono incoraggiati” a, ovvero hanno la facoltà di, applicare le norme dello strumento giuridico internazionale a tutte le vittime di violenza domestica (articolo 2 della Convenzione).

La nozione, formulata in modo generico in modo tale da abbracciare molteplici casi di violenza, non sembra tuttavia essere così ampia da contemplare la violenza “indiretta”, ovvero quella che non colpisce la persona direttamente lesa, ma coloro

¹ Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuati.

che assistono e diventano così “testimoni” della violenza². Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di bambine e bambini, testimoni passivi di atti di violenza perpetrati a danno di uno dei genitori, nella maggior parte dei casi delle loro madri³. Sono stati definiti come le vittime “silenti”, “dimenticate”, “involontarie” della violenza domestica che si compie tra adulti⁴.

Il presente contributo riflette sulla violenza c.d. “assistita” dal punto di vista giuridico, per analizzare come la Convenzione di Istanbul, innovativa sul piano internazionale nel campo della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, costituisca uno strumento utile anche per contrastare casi di violenza indiretta contro le figlie o i figli che assistono impotenti agli abusi perpetrati nei confronti di un proprio familiare. A tale scopo, inizieremo con la nozione di violenza assistita, prima di analizzare le norme ad essa applicabili della Convenzione di Istanbul. Proseguiremo poi con un caso sottoposto all’attenzione della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo e con la più recente giurisprudenza italiana che risente dell’influenza della Convenzione di Istanbul, convenzione ratificata dall’Italia nel 2013.

La violenza assistita: assenza di una nozione giuridica

Intendiamo per violenza assistita, secondo la definizione fornita dal Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia nel 2005:

L’esperire da parte del bambino di/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo precettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti⁵.

La definizione non è, evidentemente, di natura giuridica, bensì descrittiva, capace di dare conto di un fenomeno poco conosciuto, quello delle bambine e dei bambini che assistono alla violenza domestica compiuta nei confronti dei loro genitori. Testimoni oculari di violenza, ma non solo. Molti minori descrivono esperienze traumatiche anche nei casi in cui non abbiano visivamente osservato quanto piuttosto abbiano “ascoltato” episodi di violenza. Rileva uno studioso che “children who

² Calzante ci pare l’espressione inglese “witnessing violence”, che, meglio che l’aggettivo “assistita”, fotografa la situazione di chi assiste impassibile alla violenza.

³ Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, una donna su tre al mondo ha avuto una esperienza di violenza fisica e / o sessuale nel corso della sua vita. Nella maggior parte dei casi (30 per cento) si tratta di “violenza degli affetti”, ovvero “intimate partner violence”. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/> ultimo accesso.. Vedi sul punto l’analisi giuridica in S. De Vido, *Donne, violenza e diritto internazionale*, Milano, Mimesis, 2016.

⁴ Margaret Elbow, *Children of violent marriages: The Forgotten Victims*, in “Social Casework”, 63, 1982, pp. 465- 471; Betsy Groves et al., *Silent Victims. Children who Witness Violence*, in “JAMA”, 269, 1993, pp. 262-264; Alan Rosebaum, K. Daniel O’Leary, *Children: The Unintended Victims of Marital Violence*, in “American Journal of Orthopsychiatry”, 51, 1981, pp. 692-699.

⁵ [http://cismai.it/wp-content/uploads/2015/02/Requisiti Interventi Violenza Assistita Madri1999.pdf](http://cismai.it/wp-content/uploads/2015/02/Requisiti_Interventi_Violenza_Assistita_Madri1999.pdf) (ultimo accesso 2 maggio 2017).

witness violence between adults in their homes are only the most recent victims to become visible”⁶.

La violenza assistita incide negativamente sulle future relazioni di coppia del bambino o della bambina in fase adolescenziale o da adulti. Come evidenzia un rapporto dell’UNICEF del 2006⁷:

Children who grow up in a violent household or community tend to internalize that behaviour as a way of resolving disputes, repeating the pattern of violence and abuse against their own spouses and children [...] Adolescents who witness or experience violence in the home, who have friends involved in violent intimate relationships or who have been socialized into believing that violence is acceptable behaviour are at heightened risk for perpetrating dating violence.

Tuttavia, l’aver assistito a violenza può portare il bambino o la bambina ad essere, una volta adulto/a, maggiormente vulnerabile e a rischio di ulteriore violenza in futuri contesti familiari. In altri termini, testimone di violenza da bambino/a e vittima di violenza da adulto/a. Inoltre, nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, i bambini e le bambine che hanno testimoniato forme di abuso hanno maggiori probabilità di diventare autori di bullismo⁸.

Fare un’esperienza di violenza produce degli effetti anche sul modo in cui i bambini e le bambine percepiscono la violenza, assimilandola come qualcosa di accettabile, quasi inevitabile, “which may be passed down to their own children in the future”⁹.

La violenza assistita non è un reato incardinato negli ordinamenti giuridici interni, né la Convenzione di Istanbul prevede un obbligo di criminalizzazione della stessa. È altresì vero che le sofferenze subite dai bambini e dalle bambine in contesti familiari violenti non possono essere privi di conseguenze. La domanda cui cercheremo di rispondere in queste pagine è dunque la seguente: in che termini rileva la violenza assistita per il diritto, in particolare alla luce della Convenzione di Istanbul?

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è il trattato internazionale più ratificato al mondo (196 Stati parte); adottato il 20 novembre 1989, contiene i diritti di cui i bambini e le bambine sono titolari e stabilisce obblighi in capo agli Stati ratificanti. La Convenzione ruota attorno ad alcuni punti cardine. Il primo è il principio di non discriminazione. Come enunciato dalla Convenzione al suo articolo 2:

⁶ Jeffrey L. Edleson, *Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence*, in “Journal of Interpersonal Violence”, vol. 14, 8, 1999, pp. 839-870.

⁷ United Nations Children’s Fund, *Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children*, UNICEF, New York, 2014, p. 6 e p. 13.

⁸ United Nations Children’s Fund, *Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children*, UNICEF, New York, 2014, p. 119.

⁹ United Nations Children’s Fund, *Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children*, UNICEF, New York, 2014, p. 132.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Il secondo aspetto concerne il superiore interesse del minore, di cui all'articolo 3 della Convenzione:

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

1. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
2. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Il superiore interesse del minore deve guidare il giudice e l'interprete in modo da assicurargli la protezione prevista dalla legge.

Il terzo principio è la partecipazione del minore, ovvero il diritto del minore ad essere ascoltato (articolo 12 della Convenzione):

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Questo aspetto rileva in particolare nell'esame dei casi di violenza assistita. Durante le indagini per episodi di violenza, le autorità competenti devono garantire il diritto del minore ad essere ascoltato e a presentare la sua opinione. Ciò implica anche la necessità di adattare i meccanismi giudiziari e le procedure alle necessità dei minori, tenuto conto della loro età e della loro maturità.

Il quarto punto chiave della Convenzione è il diritto del minore alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6 della Convenzione):

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Proteggere le vittime indirette ai sensi della Convenzione di Istanbul

Benché la Convenzione di Istanbul non sia esplicita nell'identificare misure volte alla prevenzione e alla repressione della violenza assistita, essa nondimeno presenta alcune disposizioni che, se correttamente attuate, potranno fornire adeguata tutela ai minori vittime indirette di violenza. In base all'articolo 22 della Convenzione, "le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini". Inoltre, all'articolo 26, si legge che:

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

In altri termini, la tutela delle vittime si compone di misure di protezione e di sostegno che si rivolgono anche ai minori testimoni di violenza.

Con riguardo alla prevenzione, invece, l'articolo 13 richiede agli Stati l'avvio di un'azione di sensibilizzazione, "regolarmente e ad ogni livello", tramite campagne e programmi, anche in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti "per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle".

La Convenzione prevede inoltre che gli Stati parte adottino quelle misure necessarie affinché siano presi in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione nella determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli (articolo 31, par. 1). Le Parti devono altresì adottare le misure necessarie a garantire che "l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini" (articolo 31, par. 2). Ci pare questa chiara espressione dell'interesse superiore del minore, colonna portante della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata nel 1989¹⁰. Secondo quanto riportato dall'*explanatory report* alla Convenzione, che ne accompagna il testo, la disposizione è volta ad assicurare che le autorità giudiziarie non emettano un'ordinanza di applicazione del diritto di visita senza prendere in considerazione casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione¹¹. Il secondo paragrafo della disposizione si riferisce invece al complesso bilanciamento tra, da un lato, la sicurezza delle vittime di violenza e dei testimoni della stessa, e, dall'altro lato, i diritti genitoriali del perpetratore. Come rileva infatti il rapporto esplicativo, spesso i figli e le figlie della ex coppia sono l'unico legame rimasto tra la vittima e il perpetratore di violenza. Le visite del genitore che non ha la custodia dei figli o delle figlie potrebbero costituire un elemento di rischio che pone la vittima faccia a faccia con il perpetra-

¹⁰ 196 ratifiche.

¹¹ Explanatory order, par. 175.

tore. La ratio della norma è dunque quella di assicurare alle vittime e ai loro figli la sicurezza e la protezione necessaria da ulteriori violenze¹².

La particolare condizione di vulnerabilità dei minori trova ulteriore riconoscimento nelle circostanze aggravanti per la determinazione della pena per i reati stabiliti dalla Convenzione. Ai sensi dell'articolo 46, lettera d), un'aggravante è costituita dal fatto che il reato sia stato "commesso su un bambino o *in presenza* di un bambino". La violenza commessa contro o in presenza di un minore comporta una forma di vittimizzazione del minore stesso. Pertanto, si legge nel rapporto esplicativo, "the drafters wished to highlight the particularly culpable behaviour if any of the offences established by this Convention are committed against a child"¹³.

Le norme della Convenzione di Istanbul riguardanti i bambini rispondono ad una raccomandazione effettuata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2010. Con Risoluzione n. 1714 del 2010, infatti, l'istituzione aveva espresso la sua preoccupazione nel rilevare che la situazione dei minori testimoni di violenza è "too often neglected with regard to related policies". L'Assemblea suggeriva dunque di rafforzare l'azione specifica a tutti i livelli politici in modo tale che la situazione della violenza domestica contro bambine e bambini, nonché adolescenti, venisse presa in considerazione¹⁴. Essa quindi chiedeva al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di istruire l'*Ad hoc Committee on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence* (CAHVIO), preposto alla stesura di quella che diventerà poi la Convenzione di Istanbul, di "considerare la questione dei bambini testimoni di violenza domestica nella futura Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza contro le donne, ivi compresa la violenza domestica" e di conferire ai minori in questione lo status di vittime "secondarie" della violenza in modo tale da considerare, tenuto conto della dimensione di genere, l'impatto della violenza domestica su di loro¹⁵. Tra le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare vi era anche l'inclusione di disposizioni riguardanti la garanzia di servizi sociali il cui accesso sia garantito a tutti i bambini e le bambine, per far sì che gli interessi dei minori non siano oscurati da problemi che concernono in misura preponderante gli adulti¹⁶.

Del resto, lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in una delle prime raccomandazioni contro la violenza nei confronti delle donne, risalente al 2002, invitava gli Stati membri ad assicurare che i minori siano adeguatamente seguiti da personale specializzato in tutte le fasi rilevanti di un procedimento a seguito di violenza e che l'assistenza fornita sia adatta ai bisogni del minore e a muovere i passi necessari per assicurare sostegno sociale e morale ai minori vittime di violenza, attraverso la predisposizione di strutture appropriate e personale preparato a

¹² Ivi, par. 176.

¹³ Ivi, par. 239.

¹⁴ Par. 1.

¹⁵ Par. 2.1. 2.2.

¹⁶ Par. 2.3.

prendere in cura il minore.¹⁷ Con riferimento ai procedimenti penali, è interessante notare come il Comitato dei Ministri richiedesse agli Stati di prevedere la rimozione del segreto professionale nel caso in cui un professionista fosse venuto a conoscenza di un atto di violenza sessuale contro un minore¹⁸.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di violenza assistita

La Corte europea diritti umani si è occupata di violenza assistita nel caso *E.M. c. Romania*, deciso il 30 ottobre 2012¹⁹. Nel caso di specie, la ricorrente aveva subito minacce e ripetute violenze da parte del marito sotto gli occhi della figlia, che aveva quindi subito un forte trauma psicologico dimostrato da referti medici. La donna aveva portato siffatti documenti all'attenzione delle autorità. In primo grado il marito era stato condannato per le violenze subite dalla ricorrente, tenuto conto anche della presenza della bambina al momento dei fatti. Il ricorso del marito veniva però successivamente accolto, in quanto secondo i giudici mancavano prove sufficienti a dimostrare che il marito fosse l'autore dei fatti. I giudici respingevano una dichiarazione di una testimone giudicandola non credibile e ritenevano l'affermazione della ricorrente non sufficientemente dettagliata in riferimento ai reati di cui il marito era accusato.

Nell'analizzare il caso, la Corte europea ha ricordato la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2002, nella quale si è evidenziato come la violenza contro le donne e i bambini sia da considerarsi un fattore aggravante o decisivo al momento di proseguire la causa nell'interesse pubblico e si ribadiva la necessità di vegliare sulla protezione dei diritti dei minori nel corso della procedura²⁰. I giudici di Strasburgo hanno citato la Convenzione di Istanbul nella parte dedicata al diritto applicabile, benché la Romania non l'avesse ancora ratificata al momento dell'avvio del procedimento²¹. La Corte europea argomentava che, nonostante le autorità nazionali avessero incontrato delle difficoltà nel raccogliere le prove, in quanto erano presenti due versioni opposte e nessuna prova diretta, chi era stato incaricato delle indagini avrebbe comunque avuto l'obbligo di adottare le misure necessarie per accertare la credibilità delle informazioni fornite e chiarire i fatti. Conseguentemente, secondo la Corte europea, il sistema di giustizia penale della Romania non era stato in grado di identificare e punire la persona responsabile dell'aggressione, abbandonando anche ipotesi percorribili. Inoltre, la ricorrente, al momento di presentare il primo reclamo contro il marito violento, aveva richiesto assistenza e protezione da parte delle autorità per sé e per la figlia. Dalla documentazione a disposizione della Corte europea, non sembra che le auto-

¹⁷ Recommendation Rec (2002) 5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence 1 (Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2002 at the 794th meeting of the Ministers' Deputies), par. 31 e 32.

¹⁸ Par. 49.

¹⁹ Corte eur. dir. umani, sentenza del 30 ottobre 2012, *E.M. c. Romania*, ricorso n. 43994/05.

²⁰ Raccomandazione citata supra.

²¹ La ratifica da parte della Romania è avvenuta il 23 maggio 2016.

rità abbiano compiuto alcun passo per garantire protezione alle vittime, dimostrando una carenza di cooperazione in un'area sensibile "di pubblico interesse", che ha impedito la chiarificazione dei fatti; chiarificazione che era quanto mai necessaria "visto che l'aggressione invocata era avvenuta in presenza di un minore"²². Pertanto, il modo in cui l'indagine era stata condotta non aveva garantito alla ricorrente la protezione effettiva richiesta di cui all'articolo 3 della CEDU, che contempla il divieto di tortura, trattamento inumano o degradante.

Il riferimento alla Convenzione di Istanbul ci pare particolarmente significativo e lo sarà ancor più in futuro, considerato il crescente numero di Stati che hanno ratificato lo strumento giuridico. Così, ad esempio, in un caso precedente all'adozione della Convenzione del 2011, deciso contro la Slovacchia, una donna denunciava il marito alle autorità per maltrattamenti nei confronti suoi e dei suoi figli e per abusi sessuali nei confronti di una delle figlie²³. Nonostante la condanna per abuso sessuale e violenza, la richiesta della donna di ottenere un ordine al fine di allontanare il marito dalla casa familiare veniva respinta. Poiché la proprietà era legata alla causa di divorzio, la ricorrente si trovava costretta a trasferirsi con i suoi bambini. La Corte eur. dir. umani ha concluso che la Slovacchia non era stata in grado di fornire alla donna e ai suoi figli protezione immediata contro la violenza del marito, in violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (rispettivamente divieto di tortura, trattamento inumano o degradante e diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte ha osservato in particolare che "data la natura e la gravità delle accuse, la ricorrente e i suoi figli avevano richiesto una protezione immediata, non dopo uno o due anni"²⁴. L'atto di violenza nei confronti della ricorrente è aggravato dal fatto che la violenza è stata praticata anche sui - e in presenza dei - minori.

Il contrasto della violenza assistita in Italia in attuazione della Convenzione di Istanbul

L'impatto della Convenzione di Istanbul potrebbe essere particolarmente significativo sulla tutela dei minori dalla violenza. Ed invero in Italia, la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (la c.d. legge contro il femminicidio)²⁵, ha positivizzato la violenza assistita come aggravante ai sensi dell'articolo 61, n. 1, 11 *quinquies*, codice penale:

l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

²² Ivi, par. 70.

²³ Corte eur. dir. umani, sentenza del 15 Settembre 2009, *E.S. et al. c. Slovacchia*, ricorso n. 8227/04.

²⁴ Ivi, par. 43.

²⁵ LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 (in *G.U.* n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Secondo una autrice, la legge attribuisce “riconoscimento giuridico al concetto di violenza assistita”²⁶.

Anche la giurisprudenza si sta aprendo al riconoscimento giuridico della violenza assistita. Nella sentenza del 10 dicembre 2014, dep. 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del tribunale della libertà di Roma, il quale, pur avendo confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto contestato in danno della moglie, aveva annullato l’ordinanza cautelare con riferimento ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli²⁷. Il tribunale aveva ritenuto, infatti, che i casi di violenza assistita fossero “pochi e isolati” e che i minori non fossero stati “dolosamente coinvolti dal genitore in dinamiche violente, aggressive o prevaricazione”. Il Pubblico Ministero forniva dunque a sostegno della propria tesi degli spunti interessanti, partendo proprio dalla l. 119 del 2013 e sottolineando come il tribunale avesse sottovalutato la violenza assistita, concetto che richiama:

le serie conseguenze negative, spesso indelebili, e le sofferenze patite dai minori quando, nel consorzio familiare di appartenenza, un genitore commetta maltrattamenti in danno dell’altro genitore per la naturale sofferenza del minore nell’assistere ad atti di reiterata violenza fisica e/o verbale contro il genitore direttamente vittima della condotta maltrattante.

La Suprema Corte ha accolto il ragionamento del Pubblico Ministero in diritto ma non in punto di fatto, in quanto la violenza assistita non risultava reiterata e non poteva dirsi dimostrato il dolo del genitore.

Nell’analisi del corretto adempimento della Convenzione, il Comitato istituito quale meccanismo di monitoraggio del testo giuridico, il GREVIO, potrebbe individuare profili di incompatibilità dell’interpretazione data dai giudici italiani con il dettato del trattato che separa l’aggravante della reiterazione (articolo 46, lettera b della Convenzione) da quella “in presenza di un minore” (articolo 46, lettera d della Convenzione).

Conclusioni

L’anno successivo all’adozione della Convenzione di Istanbul, nel sistema dell’Unione europea è stata adottata la Direttiva 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, la quale riconosce nel preambolo la necessità di servizi specialistici di assistenza alle vittime da reato, inclusa:

la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati²⁸.

²⁶ A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in “Penale contemporaneo”, 2015, p. 21. http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1420621345MERLI_2015.pdf

²⁷ Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza del 10 dicembre 2014, dep. 29 gennaio 2015, n. 4332/05.

²⁸ Preambolo, considerando n. 38.

In base all'articolo 26 della medesima direttiva, inoltre, gli Stati membri adottano "azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare" circa i diritti previsti dalla direttiva, con lo scopo di ridurre "il rischio di vittimizzazione" e "gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette".

Grazie alla Convenzione di Istanbul, la violenza assistita sta gradualmente ottenendo riconoscimento giuridico sia a livello internazionale sia a livello nazionale. Benché la Convenzione non contenga un obbligo di criminalizzazione della violenza assistita, essa include delle chiare disposizioni che consentono di tenere in considerazione la situazione di vulnerabilità dei minori, testimoni, loro malgrado, della violenza che si consuma tra le mura domestiche.